

RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2020 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 435 del 23 dicembre 2020)

1. Pagina 6, considerando 21:

anziché: «A tal fine la presente direttiva dovrebbe fissare specifici requisiti minimi di igiene per i materiali, istituendo metodologie per testare e accettare sostanze di partenza, composizioni o componenti negli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, composizioni e componenti, metodi e procedure per l'inserimento delle sostanze di partenza, composizioni o componenti negli elenchi positivi europei ovvero per il riesame del loro inserimento, nonché procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o componenti di cui agli elenchi positivi europei.»

leggasi: «A tal fine la presente direttiva dovrebbe fissare specifici requisiti minimi di igiene per i materiali, istituendo metodologie per testare e accettare sostanze di partenza, composizioni o costituenti negli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, composizioni e costituenti, metodi e procedure per l'inserimento delle sostanze di partenza, composizioni o costituenti negli elenchi positivi europei ovvero per il riesame del loro inserimento, nonché procedure e metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati in un prodotto costituito da combinazioni di sostanze di partenza, composizioni o costituenti di cui agli elenchi positivi europei.»

2. Pagina 7, considerando 22:

anziché: «Gli elenchi positivi europei sono elenchi delle sostanze di partenza, composizioni o componenti, a seconda del tipo di materiali, vale a dire organici, cementizi, metallici, smalti, ceramiche o altri materiali inorganici, di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione di materiali, e tali elenchi dovrebbero includere, se del caso, le condizioni per il loro utilizzo e i limiti di migrazione. Per inserire una sostanza di partenza, una composizione o un componente negli elenchi positivi europei dovrebbe essere necessaria una valutazione del rischio relativa alla sostanza di partenza stessa, alle impurità pertinenti e ai prevedibili prodotti di reazione e degradazione nell'uso previsto. La valutazione del rischio da parte del richiedente o dell'autorità nazionale dovrebbe esaminare i rischi per la salute derivanti dalla possibile migrazione nelle peggiori condizioni d'uso prevedibili nonché dalla tossicità. Sulla base della valutazione del rischio gli elenchi positivi europei dovrebbero, ove necessario, stabilire specifiche per la sostanza di partenza, composizione o componente, nonché limitazioni dell'uso, limitazioni quantitative o limiti di migrazione per la sostanza di partenza, composizione o componente, eventuali impurità e prodotti di reazione o componenti, al fine di garantire la sicurezza del materiale finale da usare nel prodotto a contatto con acque destinate al consumo umano.

Al fine di costituire i primi elenchi positivi europei, è opportuno mettere a disposizione dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche («ECHA») istituita dal regolamento (CE) n. 1097/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (12), gli elenchi positivi nazionali di sostanze di partenza, composizioni e componenti o di altre disposizioni nazionali, le metodologie alla base della creazione di tali elenchi e disposizioni nazionali, come pure le relative valutazioni del rischio per ciascuna delle sostanze di partenza, composizioni e componenti. Su tale base l'ECHA dovrebbe raccomandare degli elenchi complessivi alla Commissione. L'ECHA dovrebbe riesaminare le sostanze, composizioni e componenti dei primi elenchi positivi europei e formulare un parere al riguardo prima che la Commissione proceda a un riesame degli elenchi nei 15 anni successivi alla loro adozione. Ai fini dell'aggiornamento degli elenchi positivi europei, l'ECHA dovrebbe formulare pareri in merito all'inclusione o alla rimozione di sostanze, composti e componenti.»

